



# COMUNE DI SELVA DI CADORE

## Provincia di Belluno

### ORDINANZA

<b>N. 1</b>	<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA VOLTA A GARANTIRE LIVELLI DI SICUREZZA PIÙ ELEVATI PER CHI PRATICA DISCIPLINE SPORTIVE ED ESCURSIONISTICHE SULLA NEVE IN COMUNE DI SELVA DI CADORE.
<b>Data: 08/01/2025</b>		<b>AREA:</b> SINDACO

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che **Selva di Cadore** è un Comune a vocazione turistica e che nel corso della stagione invernale richiama un considerevole numero di visitatori interessati alla pratica di discipline sportive ed escursionistiche legate alla presenza di aree sciabili attrezzate e ad un ambiente naturale innevato di grande bellezza;

**PREMESSO** che occorre regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli sciatori sulle piste da sci per l'anno 2024/2025, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia della Federazione Internazionale Sci;

**PREMESSO** altresì che:

- per "sciatore" si intende chiunque percorra le piste da sci equipaggiato di sci nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve denominata "snowboard", dello sci di fondo e di attrezzature similari;
- per "pista" si intendono le superfici di terreno appositamente predisposte, delimitate da paline e apposita segnaletica e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico degli sport sulla neve;
- per "sci fuori pista" si intende lo sci praticato al di fuori delle piste nelle aree servite dagli impianti di risalita;
- per "sci-alpinismo" si intende la disciplina sciistica/alpinistica, che si pratica in montagna durante i periodi di innevamento, tipicamente al di fuori da impianti e piste attrezzate;

**CONSIDERATO** che:

- le piste da sci da discesa sono aperte al transito degli sciatori dell'orario di apertura dei rispettivi impianti di risalita sino alla loro chiusura come da disposizioni del gestore;
- che l'acquisto del titolo di viaggio implica l'integrale accettazione delle condizioni stabilite dal regolamento di trasporto a fune di passeggeri;

**RITENUTO** che gli sciatori, nell'esercitare la pratica dello sci in pista devono tenere quel comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista nonché alle loro attitudini e capacità, in modo da non costituire o causare alcun danno o pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;

**CONSIDERATO** che i numerosi bollettini "Dolomiti neve e valanghe" emessi da ARPA Veneto, consentono all'utenza sportivo-ricreativa che frequenta il territorio comunale di essere informata

costantemente sulle condizioni del manto nevoso, sull'entità delle precipitazioni nevose e sul potenziale grado di possibile distacco valanghe;

**CONSIDERATO** altresì che l'evento meteorologico noto come “Vaia” ha comportato la distruzione di ampie aree boschive e compromesso la stabilità del territorio comunale, in particolare su alcune aree ad elevata pendenza e talora con nuclei abitati sottostanti;

**CONSIDERATO** che nei mesi invernali possono persistere nel **Comune di Selva di Cadore** precipitazioni nevose diffuse e abbondanti che possono determinare condizioni di alto rischio valanghe;

**DATO ATTO** che il distacco di valanghe può essere spontaneo come pure provocabile dal passaggio di escursionisti e di quanti praticano sport invernali, anche avvalendosi del servizio di eliski;

**DATO ATTO** che il verificarsi di fenomeni valanghivi non si può escludere su versanti a monte di aree antropizzate, di aree sciabili attrezzate e di viabilità, in considerazione del manto nevoso, dell'inclinazione del terreno e della quota;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.40 “Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali” che prevede, fra l'altro, all'art. 33 co. 1 “Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti”;

**VISTA** la Legge Regionale 21 novembre 2008, n.21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e in particolare l'art.54 c.4 che prevede che i Comuni possono integrare la disciplina prevista in materia con ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo, da parte dell'utente, delle piste ricadenti nel rispettivo territorio, segnalandolo tempestivamente alla provincia;

**RITENUTO** alla luce della revisione e adeguamento delle norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali intervenute, necessario adottare un nuovo atto contingibile e urgente, volto a regolamentare il comportamento degli sciatori e degli escursionisti sulla neve per la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità di persone e cose;

**VISTE** le sanzioni ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 40/2021 per l'utente che viola gli obblighi di cui agli artt. 17,18,19,20,21,22,,23,24,25,26,27,30 e 31 e ai sensi della L.R.21/2008 per l'utente che viola gli obblighi di cui all'art.54 c.2 nonché ai sensi del D.Lgs.152/2006 per l'utente che viola gli obblighi di cui all'art. 232-bis;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

**per quanto sopra esposto, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità di persone e cose, a decorrere dalla data della presente e fino al 30 aprile 2025:**

### **ARTICOLO 1 – SCI FUORI PISTA**

1. il divieto di effettuare lo sci fuori pista, lo sci alpinismo e qualsiasi pratica escursionistica sulla neve, anche mediante racchette da neve e con l'ausilio di eliski, sul territorio del Comune di **Selva di Cadore** su versanti a monte di aree antropizzate, di aree sciabili attrezzate e di viabilità **ove vietato dall'apposita segnaletica**, soprattutto nel caso via sia pericolo di valanghe con Grado 3 "Marcato", Grado 4 "Forte" e Grado 5 "Molto Forte" emesso con bollettino valanghe da ARPA Veneto;

## **ARTICOLO 2 – ALL'UTENTE SCIATORE È FATTO OBBLIGO/DIVIETO DI:**

### **1. RISPETTO DEGLI ALTRI:**

a) Gli utenti delle piste devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri sia a causa del loro comportamento che del loro materiale.

### **2. VELOCITÀ:**

a) Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo o possa arrecare danno a sè stesso ed agli altri;

b) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia o di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

### **3. PRECEDENZA:**

a) Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consente di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle;

b) L'utente a valle, prima di rientrare sulla pista, ha l'obbligo di dare precedenza a tutti coloro che vi transitano, controllando e rispettando chi proviene da monte;

c) Negli incroci lo sciatore deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

### **4. SORPASSO:**

a) Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio adeguato, allo scopo di consentire le evoluzioni, ovvero l'arresto, dello sciatore sorpassato e avere sufficiente visibilità;

b) Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

### **5. DIVIETO DI SOSTA:**

a) gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista;

b) gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità;

c) in caso di cadute o incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista spostandosi ai margini di essa;

### **6. ASSISTENZA**

a) qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve prestare assistenza dando l'allarme. In caso di necessità e su richiesta degli addetti al soccorso piste e/o delle forze di polizia, devono mettersi a loro disposizione.

### **7. TRANSITO E RISALITA:**

**a)** Fatte salve le disposizioni della Legge è vietata la risalita e/o gli attraversamenti lungo le piste a piedi salvo i casi di urgente necessità, con le racchette da neve o “ciaspe” e comunque con mezzi diversi dagli sci, monosci e surf alpin o risalirle con gli sci a piedi, in maniera tale da creare una situazione di pericolo per gli altri utenti;

**b)** E' vietato percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata (es.: sci non idonei per le piste da fondo);

**c)** E' autorizzabile la risalita della pista con gli sci ai piedi solo dal gestore degli impianti o in casi di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori, rispettando le prescrizioni di Legge nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile.

#### **8. SEGNALETICA:**

**a)** E' fatto obbligo del rispetto della segnaletica con riferimento a:

- piste chiuse interdette;

- divieto assoluto di far uso delle piste dopo l'orario di chiusura esposto dal gestore degli impianti di risalita. Si deroga fino ad un massimo di minuti 30 (trenta) oltre l'orario di chiusura al solo ed esclusivo fine di sgomberare le piste servite dagli impianti di risalita dagli utenti che in quel momento stanno discendendo a valle. **Oltre tale orario le piste dovranno essere sgombrare da ogni mezzo, sciatore o utente eccetto il personale autorizzato.**

#### **9. ABBANDONO ATTREZZATURA E RIFIUTI:**

**a)** E' vietato abbandonare attrezzature da sci sulle piste;

**b)** E' vietato abbandonare sulle piste da sci e comunque in tutto il territorio comunale dove si pratica lo scialpinismo, lo sci fuori pista o le attività escursionistiche rifiuti di qualsiasi genere siano essi mozziconi dei prodotti da fumo, bottiglie in vetro e/o plastica, lattine e altri tipi di rifiuti;

#### **10. USO DELL'IMPIANTO DI RISALITA:**

**a)** E' assolutamente vietato saltare dall'impianto in movimento, gli sciatori devono salire sull'impianto nell'area destinata alla partenza e scendere nell'area destinata alla discesa.

#### **11. SNOWPARK:**

**a)** le evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard devono essere svolte nelle aree riservate a tale pratica;

**b)** le aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo;

#### **12. TRACCIATI AGONISTICI**

**a)** In occasione di allenamenti e/o competizioni è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione degli atleti e dei soggetti individuati dall'organizzazione, di oltrepassare le delimitazioni segnalate, sostare o percorrere la pista di gara;

**b)** I tracciati per allenamenti e/o competizioni sportive dovranno essere dall'organizzazione preventivamente concordati e autorizzati dal gestore;

**c)** gli atleti e le persone che effettuano allenamenti e/o competizioni devono essere dotati di casco protettivo.

#### **13. MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE:**

a) in caso di operazioni di bonifica del territorio dal pericolo valanghe è fatto divieto l'ingresso nelle aree limitrofe al comprensorio sciistico comunale;

### **ARTICOLO 3 - AL GESTORE DEGLI IMPIANTI, SPETTA DI PROVVEDERE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE:**

1. Effettuando la chiusura delle piste da discesa al transito degli sciatori all'orario di chiusura del/degli impianto/i a mezzo di ricognizione del personale di servizio: l'orario di apertura e chiusura delle piste ed eventuali cambiamenti dovranno essere resi noti agli sciatori mediante segnaletica a cura del gestore nei punti di partenza di ogni impianto.

2. Delimitandole lateralmente con apposita palinatura in modo tale da consentire di seguire i tracciati anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destri e sinistri, i punti di accesso e il grado di difficoltà; in alcuni tratti dove le piste sono delimitate naturalmente (scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate) o da elementi di sicurezza posti in aderenza al tracciato, tale palinatura può essere omessa;

3. Rivestendo con adeguate protezioni e all'occorrenza segnalando gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste;

4. Posando reti, recinzioni a protezione fissa;

5. Segnalando gli incroci, le eventuali situazioni di pericolo o la chiusura delle piste mediante l'utilizzo di appositi cartelli di obbligo, di divieto o di pericolo e funi bandierate;

6. Predisponendo che gli accessi di servizio vengano effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore stesso, in orario della chiusura delle piste;

7. Autorizzando a propria discrezione su percorso indicato dal gestore stesso, al di fuori dell'orario di apertura delle piste, l'uso di idonei mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili;

8. Concordando ed autorizzando preventivamente tracciati di allenamento e/o competizioni sportive;

9. I mezzi battipista potranno entrare in funzione solo trenta minuti dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Potranno intervenire anche in altro orario, qualora la pista interessata sia chiusa adeguatamente a monte.

10. I gestori degli impianti dell'area sciabile attrezzata hanno l'obbligo di collocare nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti nonché in altri punti accessibili al pubblico e ritenuti utili per rendere adeguatamente visibile la presente ordinanza accompagnata dal bollettino valanghe emesso da ARPA Veneto.

### **ARTICOLO 4 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative ed accessorie previste nella L.R. del Veneto 21/11/2008 n.21 e nella L. 24/12/2003 n.363 ss.mm.ii. Per quanto concerne la sicurezza, nonché delle sanzioni amministrative previste nel D.P.R. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art.7-bis del T.U. sugli Enti Locali,

D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come introdotto dall'art.16 della L. 16/01/2003 n.3, l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:

**a)** Da 25,00 Euro a 150,00 Euro per l'utente che viola gli obblighi ed i divieti di cui all'art.1 c. 1 e art.2 commi da 1 al 13;

**b)** Da 75,00 Euro a 450,00 Euro per l'utente che viola gli obblighi ed i divieti di cui all'art.1 c.1 nel caso in cui lo sci fuori pista di cui all'art.1 c. 1 sia praticato in condizioni di criticità valanghe con grado 3 "Marcato" – 4 "Forte" o 5 "Molto Forte", come da avviso criticità valanghe emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto.

**c)** Da Euro 40,00 ad Euro 240,00 per il gestore che viola gli obblighi ed i divieti di cui all'art.3, commi da 1 a 10.

## **ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ESTINZIONE**

**1.** Il pagamento della sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art.4 di questo provvedimento dovrà essere effettuato tramite avviso PagoPA al Comune di **Selva di Cadore**.

**Il trasgressore dovrà** provvedere ad inviare una e-mail all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Selva di Cadore allegando copia del verbale emesso a suo carico, generalità e Codice Fiscale. Sarà premura degli operatori di P.L. provvedere alla creazione dell'avviso di PagoPA e al suo invio al trasgressore.

**2. In alternativa** si potrà creare spontaneamente un avviso di PagoPA da parte del trasgressore collegandosi al portale MyPay della Regione Veneto:

**[https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/ente/C\\_I592](https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/ente/C_I592)**

**3. Per le violazioni commesse da utente straniero o appartenente all'Unione Europea** previste dall'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 2021, n. 40, dalla Legge Regionale n. 21/2008 e dal D.Lgs. 152/2006 e dalla presente ordinanza è disposto il pagamento immediato in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore. In alternativa è possibile procedere, in un secondo momento, con il versamento diretto alla Tesoreria del Comune come di seguito indicato: CONTO CORRENTE POSTALE – SERVIZIO DI TESORERIA – COMUNE DI SELVA DI CADORE, IBAN: **IT 86 N 07601 11900 000011721321**, CODICE BIC/SWIFT: **BPPIITRRXXX**.

Le forze dell'ordine, i Responsabili esercizio delle piste da sci e degli impianti e gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

di trasmettere la presente ordinanza a:

Prefetto di Belluno Provincia di Belluno;

Questura di Belluno;

Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Belluno;

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno;

Comando Stazione Carabinieri di Caprile Bellunese;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Belluno;

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);  
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Veneto;  
CAI Veneto;  
Uffici Turistici Selva di Cadore;  
Val Fiorentina S.P.A.;  
Consorzio Dolomitisuperski;

### **AVVERTE**

- Sono fatte salve le altre disposizioni di legge non contemplate nella presente;
- Con la presente sono revocati tutti i provvedimenti in materia emanati da questo ente;
- Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento;
- Che l'inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita in base alla disciplina vigente;
- Che ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 7 Agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 Dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199 potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO  
LORENZINI LUCA**

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)